



seduta del
9/02/2010
delibera
220

pag.
1

DE/AM/S08 Oggetto: LR n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi.

Prot. Segr.
233

L'anno duemiladieci addì 9 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Benatti Stefania | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Badiali Fabio | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

OGGETTO: Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Ambiente e paesaggio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

di adottare le Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi contenute nell'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

La Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("direttiva Uccelli") concerne la conservazione degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.

La Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("direttiva Habitat") concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'1 agosto 2000 individua nella regione Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione all'Unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

La decisione della Commissione europea del 13 novembre 2007 ha stabilito un primo elenco aggiornato di SIC per la regione biogeografica continentale.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 marzo 2008 riporta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Dir. 92/43/CEE, compresa la regione Marche.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 luglio 2007 contiene l'elenco delle ZPS classificate ai sensi della Dir. 79/409/CEE.

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, concernente le modifiche e le integrazioni alle L.R. n. 7/2004, n. 34/1992, n. 28/1999, n. 16/2005 e n. 10/1999, contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 7 dicembre 2007 ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Marche, l'ASSAM e l'Università Politecnica delle Marche per la costituzione di un partenariato finalizzato alla verifica e aggiornamento dati e alla redazione delle linee guida per l'attuazione della l.r. n. 6/2007, relativa ai siti di interesse comunitario della rete Natura 2000.

La deliberazione della Giunta regionale n. 733 del 26 maggio 2008 contiene modifiche alla DGR n. 1475 del 7 dicembre 2007.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 23 novembre 2009 ha richiesto il parere alla Commissione assembleare competente ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente "Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi".

La deliberazione della Giunta regionale n. 2106 del 14 dicembre 2009 contiene la proroga della convenzione contenuta nell'accordo di programma il cui schema era stato approvato con la precedente DGR n. 1475/2007.

Motivazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Il DPR n. 357/97 all'articolo 5, comma 2 prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito Natura 2000 interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Al comma 3 prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito Natura 2000, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito Natura 2000 interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Al comma 5 prevede che le regioni definiscano le modalità di presentazione degli studi di incidenza, individuino le autorità competenti alla verifica degli stessi ed i tempi per l'effettuazione della medesima verifica.

L'articolo 23, comma 1, lettera c) della L.R. n. 6/2007 prevede che la Giunta regionale adotti, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della Commissione consiliare competente, le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori i siti Natura 2000.

A tale scopo è stata approvata la sopraccitata DGR n. 1475/2007, modificata dalla DGR n. 733/2008, e siglato il relativo Accordo di programma.

Al fine di ridurre i tempi di elaborazione da parte dei consulenti, il competente ufficio regionale ha nel frattempo predisposto una base di lavoro che è stata sottoposta, per l'acquisizione di suggerimenti ed osservazioni, all'attenzione degli enti cui l'articolo 24 della L.R. n. 6/2007 affida la gestione dei siti Natura 2000 delle Marche, della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, della P.F. Forestazione ed irrigazione e degli stessi consulenti dell'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze ambientali e delle produzioni vegetali.

A seguito di questo, contributi scritti sono pervenuti dalla Riserva naturale regionale Sentina, dalla Provincia di Pesaro e Urbino quale organismo di gestione della Riserva naturale statale Gola del Furlo, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini, dalla Comunità Montana del Metauro, dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dalla Presidenza della Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Riserva naturale regionale Ripa Bianca, dalla Provincia di Ancona, dal Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi quale ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, dalla P.F. Forestazione ed irrigazione e dalla Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali delle Marche. I relativi pareri sono stati contro-osservati dal competente ufficio regionale.

Nel frattempo, il 3 novembre 2009 si è svolto l'incontro tra lo stesso ufficio regionale ed i consulenti scientifici, durante il quale è stato discusso il documento elaborato da questi ultimi. Questo lavoro è stato oggetto di revisione critica da parte dell'ufficio regionale ed è stato integrato con i pareri dei sopra citati enti gestori. Il testo così integrato è stato inviato ai consulenti i quali, il 6 novembre 2009, hanno trasmesso la loro versione definitiva, che è stata ulteriormente emendata dall'ufficio regionale, al fine di correggere alcuni contenuti non condivisibili, fino ad ottenere il documento allegato al presente atto.

Tale ultimo testo, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) della L.R. n. 6/2007, è stato inviato agli enti locali interessati per l'acquisizione del previsto parere. Gli enti locali consultati sono stati quelli direttamente interessati dalle funzioni gestionali, relative ai siti Natura 2000, previste dalla citata legge regionale, cioè le Comunità Montane ricadenti nel territorio marchigiano e le cinque Province. Queste ultime sono state coinvolte attraverso i rispettivi uffici che si occupano di valutazioni ambientali, in quanto strutture più idonee ad esprimere pareri tecnici sul documento ad essi sottoposto.

Le osservazioni degli enti locali pervenute, con le relative contro-osservazioni del competente ufficio regionale, sono sintetizzate nella tabella sinottica sottostante ed hanno determinato le rispettive



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

modifiche delle Linee guida di cui all'Allegato 1.

Il 13 gennaio 2010 la IV Commissione assembleare competente ha espresso parere favorevole (parere n. 178/09) alla citata DGR n. 1988 del 23 novembre 2009.

Il 28 gennaio 2010 la Segreteria del CAL ha trasmesso via e-mail il parere n. 6-2010 con il quale il CAL, nella seduta del 22 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole condizionato alla DGR n. 1988/2009, sopra richiamata. Anche in questo caso le osservazioni del CAL, con le relative contro-osservazioni del competente ufficio regionale, sono sintetizzate nella tabella sinottica sottostante ed hanno determinato le rispettive modifiche delle Linee guida di cui all'Allegato 1.

ENTE	OSSERVAZIONE	CONTRO OSSERVAZIONE
Provincia di Ancona	Par. 6.2, Procedura per gli interventi: si ritiene che per i progetti assoggettati a procedura di verifica (art.6. l.r. 7/2004) e/o VIA (art. 9, l.r. 7/2004) la V.I. costituisca endoprocedimento delle stesse, quindi non si reputa necessario prevedere istanze specifiche e copie del progetto ad hoc (Par. A.2, B)	L'osservazione non è accoglibile perché, fermi restando i rapporti procedurali tra V.I. e Screening, VIA o VAS, previsto anche dall'art. 5, comma 4 del DPR n. 357/97, perché i soggetti che effettuano la V.I. sono quelli previsti dall'art. 24, comma 1, L.R. n. 6/2007 (Enti parco, Comunità Montane, Province), che solo casualmente e solo per alcuni procedimenti possono coincidere con i soggetti che effettuano Screening, VIA o VAS.
	Par. 6, Procedure: si chiede che, nei casi in cui la procedura di screening di VAS si concluda con la non assoggettabilità a VAS, il soggetto gestore il sito Natura 2000 esprima il parere di Valutazione di incidenza attraverso l'attivazione di una fase di screening.	L'osservazione non è accoglibile in quanto nella procedura di Valutazione di incidenza dei Piani non è prevista la fase di screening ma solo la fase di valutazione appropriata.
	Par. 6, Procedure: si chiede che, nel caso in cui l'ente gestore il sito Natura 2000 non sia l'Ente con Competenze Ambientali VAS, considerati i termini entro i quali si deve concludere la procedura di VAS, vada indicato se ed in che modo restano assorbiti i termini di conclusione della procedura VAS con i termini della V.I. non indicati come perentori, ovvero se comunque vada atteso il parere della V.I. prima di concludere la procedura VAS.	L'osservazione non è accoglibile per i seguenti motivi: 1) nel caso di piani sottoposti a procedura di VAS e di V.I. l'ente gestore il sito Natura 2000 è sempre coinvolto nella procedura di VAS in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali; 2) la procedura di V.I. è subordinata ai tempi della procedura di VAS in quanto ne rappresenta un endoprocedimento; 3) per lo stesso motivo la procedura di VAS non può concludersi prima del parere di V.I.
	Par. 2, Definizioni: si propone di modificare la definizione di Valutazione di incidenza positiva dell'intervento riportando l'analoga formulazione prevista per i piani.	L'osservazione non è accoglibile in quanto la Valutazione di incidenza di un intervento, positiva o negativa, è sempre conseguente ad una valutazione di screening negativa che non può aver accertato l'assenza di effetti negativi, così come invece riportato nella definizione di Valutazione di incidenza positiva del piano.
	Par. 4, Esclusioni: si chiedono alcune precisazioni in ordine alle zone convenzionate alla data di individuazione dei SIC e delle ZPS.	L'osservazione non è più attuale in quanto la lettera c) del Par. 4.1 è già stata modificata con la DGR n. 1988/2009, facendo riferimento non più alle zone convenzionate ma all'approvazione definitiva degli strumenti attuativi.
	Par. 6.2.A.4, Fase di screening: in merito alla sospensione del termine per richiedere integrazioni e visto il coordinamento con la procedura di VAS, si chiede di verificare la possibilità per la V.I. di sospendere il procedimento a seguito della richiesta di integrazioni.	L'osservazione non è accoglibile perché il coordinamento della V.I. con la VAS riguarda solo i piani, per i quali non è prevista la fase di screening ma solo di valutazione appropriata, inoltre perché la nuova decorrenza dei termini è prevista dal DPR n. 357/97.
Regione - P.F. Aree protette	Par. 2, Definizioni: si ritiene necessario, nelle definizioni di Valutazione di incidenza, negativa o	Nella definizione di Valutazione di incidenza negativa del Piano, dopo la parola <i>valutazione</i>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

	positiva, del piano e di Valutazione di incidenza, negativa o positiva, dell'intervento, precisare che questa rappresenta l'esito di una procedura di valutazione appropriata, secondo l'articolazione proposta nel Paragrafo 6, Procedure.	aggiungere la parola <i>appropriata</i> . Nella definizione di Valutazione di incidenza positiva del Piano, dopo la parola <i>valutazione</i> aggiungere la parola <i>appropriata</i> . Nella definizione di Valutazione di incidenza negativa dell'intervento, dopo le parole <i>procedura di valutazione</i> aggiungere la parola <i>appropriata</i> . Nella definizione di Valutazione di incidenza positiva dell'intervento, dopo le parole <i>procedura di valutazione</i> aggiungere la parola <i>appropriata</i> .
	Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si ritiene necessario spostare gli "interventi di prevenzione degli incendi boschivi" dal secondo al terzo capoverso, perché fra gli interventi selvicolturali possono annoverarsi anche quelli finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi; inoltre, nel terzo capoverso si ritiene necessario togliere la dizione "...ed approvati dalla Regione ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)", perché ininfluente ai fini della Valutazione di incidenza.	Al secondo capoverso del Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali, togliere le parole "Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi previsti dagli interventi di pianificazione forestale adottati dall'ente competente se già sottoposti a Valutazione di incidenza". Il terzo capoverso del Par. 4.2 è così modificato: "Gli interventi selvicolturali, compresi quelli di prevenzione degli incendi boschivi, previsti da strumenti di pianificazione forestale già sottoposti con esito positivo a Valutazione di incidenza".
	Par. 4.4, Interventi di gestione faunistica: si ritiene necessario correggere, nel penultimo punto del paragrafo, l'errato riferimento alla "Carta ittica provinciale".	Al quarto capoverso del Par. 4.4 sostituire le parole "Carta ittica provinciale" con le parole "Piano ittico provinciale".
	Par. 6, Procedure: si ritiene necessario precisare meglio i rapporti procedurali tra Screening, VIA e V.I., alla luce dell'art. 5, comma 4 del DPR n. 357/97.	Il secondo capoverso del Par. 6 è così modificato: "Inoltre si applicano agli interventi, siano o meno sottoposti a procedura di Verifica o a procedura di VIA, di cui alla L.R. n. 7/2004. Per gli interventi sottoposti alle procedure di Verifica o di VIA la V.I. è ricompresa nell'ambito delle stesse procedure."
	Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata: si ritiene necessario chiarire il coordinamento con la procedura di VAS relativamente alla sospensione dei termini della procedura di V.I.	Al quarto comma del Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata aggiungere: "e comunque entro i termini della eventuale procedura di VAS".
	Par. 6.2.A.4, Fase di screening: si ritiene necessario chiarire il coordinamento con la procedura di Verifica o di VIA relativamente alla sospensione dei termini della procedura di V.I.	Al Par. 6.2.A.4 Fase di screening aggiungere: "e comunque entro i termini della eventuale procedura di Verifica o di VIA".
	Par. 6.2.B, Fase di valutazione appropriata: si ritiene necessario chiarire il coordinamento con la procedura di Verifica o di VIA relativamente alla sospensione dei termini della procedura di V.I.	Al terzo comma del Par. 6.2.B, Fase di valutazione appropriata aggiungere: "e comunque entro i termini della eventuale procedura di Verifica o di VIA".
Provincia di Pesaro e Urbino	Par. 4.1, Interventi generali, lettera c): si propone di modificare la lettera c) come segue, per escludere possibili dubbi interpretativi in relazione alle aree produttive e terziarie	La lettera c) è così modificata: "Gli interventi edilizi nei centri storici, nelle zone di completamento, di espansione e produttive, comunque denominate dagli strumenti urbanistici, i cui strumenti attuativi siano stati definitivamente approvati alla data di individuazione dei SIC e delle ZPS da parte della Regione, rispettivamente al 1997 ed al 2000."
Comunità Montana Alto e Medio Metauro	Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede che nell'elenco degli habitat, la cui presenza non permette le esclusioni dalla Valutazione di incidenza per gli interventi selvicolturali, venga tolto l'habitat *91AA Boschi orientali di quercia bianca, perché, potendo coinvolgere associazioni frequenti nell'entroterra marchigiano, l'assoggettamento alla valutazione di	Il secondo capoverso del Par. 4.2 va modificato togliendo dall'elenco il seguente habitat: *91AA Boschi orientali di quercia bianca. L'osservazione è accoglibile in quanto, sebbene l'habitat *91AA sia un habitat prioritario recentemente introdotto in Italia dal Manuale nazionale di interpretazione degli habitat, è necessario salvaguardare l'approvvigionamento di

At



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

	<p>incidenza di tale habitat potrebbe avere ripercussioni molto gravi sui piccoli interventi selvicolturali volti all'approvvigionamento di biomassa per riscaldamento per uso civico e domestico da parte di singoli soggetti privati o di gestori di usi civici.</p> <p>Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: si chiede che la parola <u>preferibilmente</u> sia sostituita dalla parola <u>necessariamente</u>.</p> <p>Par. 12, Redazione dello studio per la valutazione di incidenza: si chiede che lo Studio di incidenza venga redatto solo da professionisti iscritti ad ordini competenti in forza delle leggi professionali di appartenenza, eventualmente in collaborazione con professionisti dotati di specifiche competenze, qualora necessarie alla redazione dello studio di incidenza.</p> <p>Si chiede che, per interventi che rivestono un carattere importante per l'area interessata e per le comunità locali, venga prevista una fase di consultazione con il pubblico quanto meno di informazione.</p>	<p>biomassa per uso civico e domestico di una associazione frequente nell'entroterra marchigiano, rimanendo, in ogni caso, la soglia dei 2 ettari, al di sopra dei quali è necessario effettuare la Valutazione di incidenza.</p> <p>Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: sostituire la parola <i>preferibilmente</i> con la parola <i>necessariamente</i>.</p> <p>Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la soluzione adottata nella Tav. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), fa salve sia le prerogative degli iscritti agli Albo professionali sia quelle dei professionisti che, pur non essendo iscritti all'Albo, possono dichiarare un'effettiva competenza nel settore delle valutazioni ambientali.</p> <p>Al Par. 6, Procedure, aggiungere il seguente capoverso: <i>"L'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione del piano o dell'intervento, in fase di acquisizione della Valutazione di incidenza, può individuare modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi"</i>.</p>
Comunità Montana di Camerino	<p>Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede che vengano esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali di piccola scala volti all'autoapprovvigionamento domestico di biomassa per riscaldamento da parte di soggetti privati o di gestori di usi civici.</p> <p>Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: si chiede che la parola <u>preferibilmente</u> sia sostituita dalla parola <u>necessariamente</u>.</p> <p>Par. 12, Redazione dello studio per la valutazione di incidenza: si chiede che lo Studio di incidenza venga redatto solo da professionisti iscritti all'albo, competenti in forza delle leggi professionali di appartenenza, nel rispetto delle competenze attribuite dal loro ordinamento, eventualmente in collaborazione con professionisti dotati di specifiche competenze, qualora necessarie alla redazione dello studio di incidenza.</p>	<p>Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto per gli interventi selvicolturali di piccola entità è già prevista l'esclusione nel secondo capoverso del Par. 4.2, purché in assenza degli habitat di importanza comunitaria citati nella premessa del capoverso stesso.</p> <p>Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: sostituire la parola <i>preferibilmente</i> con la parola <i>necessariamente</i>.</p> <p>Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la soluzione adottata nella Tav. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), fa salve sia le prerogative degli iscritti agli Albo professionali sia quelle dei professionisti che, pur non essendo iscritti all'Albo, possono dichiarare un'effettiva competenza nel settore delle valutazioni ambientali.</p>
Comunità Montana dei Sibillini	<p>Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede che nell'elenco degli habitat, la cui presenza non permette le esclusioni dalla Valutazione di incidenza per gli interventi selvicolturali, vengano tolti gli habitat *9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex e 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, perché, riscontrandosi nel demanio e nei suoli privati dei SIC della Comunità Montana, si potrebbero determinare sperequazioni a carico di identiche categorie di utenze relativamente ai piccoli interventi selvicolturali volti all'approvvigionamento di biomassa per riscaldamento per uso civico e domestico.</p> <p>Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede che il limite dei 2 ettari</p>	<p>Si ritiene non accoglibile l'osservazione in quanto si tratta di due habitat naturali, di cui uno prioritario, la cui scarsa diffusione sul territorio regionale, in particolare per l'habitat 92A0, richiede un elevato livello di tutela.</p> <p>Al Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali, alla fine del secondo capoverso le</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

	venga innalzato per i tagli di conversione, i tagli intercalari ed i tagli di preparazione, perché l'entità delle operazioni colturali è molto blanda, la quantità di massa boscata che si sottrae è esigua e gli interventi determineranno un miglioramento della struttura del bosco.	parole "i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie, i tagli di conversione, i tagli intercalari ed i tagli di preparazione, se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ettari", sono sostituite con le parole " <i>i tagli di conversione, i tagli intercalari ed i tagli di preparazione; i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ettari</i> ".
	Par. 12, Redazione dello studio per la valutazione di incidenza: si chiede che lo Studio di incidenza venga redatto solo da professionisti iscritti ad ordini competenti in forza delle leggi professionali di appartenenza, eventualmente in collaborazione con professionisti dotati di specifiche competenze, qualora necessarie alla redazione dello studio di incidenza.	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la soluzione adottata nella Tav. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), fa salve sia le prerogative degli iscritti agli Albo professionali sia quelle dei professionisti che, pur non essendo iscritti all'Albo, possono dichiarare un'effettiva competenza nel settore delle valutazioni ambientali.
Comunità Montana del San Vicino	Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede che vengano esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali di piccola scala volti all'autoapprovvigionamento domestico di biomassa per riscaldamento da parte di soggetti privati o di gestori di usi civici.	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto per gli interventi selvicolturali di piccola entità è già prevista l'esclusione nel secondo capoverso del Par. 4.2, purché in assenza degli habitat di importanza comunitaria citati nella premessa del capoverso stesso.
	Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: si chiede che la parola <u>preferibilmente</u> sia sostituita dalla parola <u>necessariamente</u> .	Par. 6.1.1, Fase di valutazione appropriata, quinto capoverso: sostituire la parola <i>preferibilmente</i> con la parola <i>necessariamente</i> .
Comunità Montana dei Monti Azzurri	Par. 4, Esclusioni: si chiede di escludere dalle procedure valutative gli interventi di ingegneria naturalistica	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto tali interventi, anche se caratterizzati dall'utilizzazione di materiali naturali, potrebbero avere interferenze con habitat naturali che andrebbero valutate.
	Par. 4.2, Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali: si chiede di escludere dalle procedure valutative gli interventi elencati nel paragrafo, anche quando interessano alcuni degli habitat citati nel paragrafo stesso (es. habitat 91AA)	Il secondo capoverso del Par. 4.2 va modificato togliendo dall'elenco il seguente habitat: *91AA <i>Boschi orientali di quercia bianca</i> . L'osservazione è accoglibile limitatamente all'habitat *91AA, in quanto, sebbene questo sia un habitat prioritario recentemente introdotto in Italia dal Manuale nazionale di interpretazione degli habitat, è necessario salvaguardare l'approvvigionamento di biomassa per uso civico e domestico di una associazione frequente nell'entroterra marchigiano, rimanendo, in ogni caso, la soglia dei 2 ettari, al di sopra dei quali è necessario effettuare la Valutazione di incidenza. Per quanto riguarda gli altri habitat, si ritiene non accoglibile l'osservazione in quanto si tratta di habitat naturali, quasi tutti prioritari, la cui scarsa diffusione sul territorio regionale, in particolare per l'habitat 92A0, richiede un elevato livello di tutela.
	Par. 12, Redazione dello Studio per la Valutazione di incidenza: si chiede di chiarire quali titolo di studio deve essere posseduto da chi redige lo studio di incidenza e se è indispensabile l'iscrizione al relativo albo professionale.	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la soluzione adottata nella Tav. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), fa salve sia le prerogative degli iscritti agli Albo professionali sia quelle dei professionisti che, pur non essendo iscritti all'Albo, possono dichiarare un'effettiva competenza nel settore delle valutazioni ambientali.
CAL	Par. 4, Esclusioni: si chiede di aggiungere il	Al Paragrafo 4.4 aggiungere il seguente paragrafo:

de



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

<p>(Parere n. 6-2010, seduta 22/1/2010)</p>	<p>seguinte paragrafo: "4.5 Piani urbanistici comunali</p> <ul style="list-style-type: none"> - le varianti di cui all'art. 15, comma 5 della l.r. n. 34/92; - le varianti ai PRG e ai piani attuativi che non modificano l'entità del carico urbanistico o contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative; - le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso; - le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti." 	<p>"4.5 Piani urbanistici comunali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Le varianti di cui all'art. 15, comma 5 della l.r. n. 34/92.</i> - <i>Le varianti ai PRG e ai piani attuativi che non modificano l'entità del carico urbanistico o contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative.</i> - <i>Le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso.</i> - <i>Le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti."</i>
	<p>Par. 5, Piano o interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000: si chiede di sopprimere l'intero paragrafo, sia perché le fattispecie individuate sono estremamente vaghe e potrebbero dar luogo ad arbitrarietà, sia soprattutto perché il soggetto gestore del sito interessato, l'unico abilitato a richiedere la Valutazione di incidenza, potrebbe intervenire solo una volta venuto a conoscenza del piano e quindi dopo la sua eventuale pubblicazione, determinando da un lato l'effettuazione di una valutazione a posteriori che contrasta con lo spirito e la logica della norma e dall'altro intervenendo in una fase in cui tutti gli altri pareri di legge sono stati acquisiti ed hanno determinato specifiche scelte che verrebbero rimesse in discussione con evidente dilatazione di tempi e sperpero di risorse.</p>	<p>Si ritiene di non accogliere l'osservazione tesa alla soppressione dell'intero paragrafo perché le indicazioni della Commissione europea in ordine all'interpretazione dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE (v. relativa Guida, Aprile 2000), riprese nella definizione di Valutazione di incidenza (Par. 2) prevede misure preventive per evitare il degrado e le perturbazioni (tra cui la Valutazione di incidenza) se necessario anche all'esterno dei siti.</p> <p>Peraltro, sulla base dell'osservazione, si ritiene di equiparare anche questi interventi alla disciplina generale di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del DPR n. 357/97, in ordine ai compiti dei proponenti i Piani o gli interventi. Pertanto nel primo capoverso del Par. 5 vanno soppresse le parole "su richiesta del soggetto gestore il sito interessato".</p>
	<p>Par. 12, Redazione dello Studio per la Valutazione di incidenza: si chiede di sopprimere l'intero paragrafo, in quanto le indicazioni ivi contenute, per quanto di buon senso, non trovano riscontro nell'attuale legislazione che assegna allo Stato l'individuazione delle competenze professionali.</p>	<p>Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la soluzione adottata nella Tav. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), fa salve sia le prerogative degli iscritti agli Albo professionali, disciplinata con legge dello Stato, sia quelle dei professionisti che, pur non essendo iscritti all'Albo, possono dichiarare un'effettiva competenza nel settore delle valutazioni ambientali.</p>

Per quanto riguarda i contenuti delle Linee guida, queste sono state distinte nei seguenti tredici Paragrafi. Il primo ed il secondo riguardano rispettivamente le finalità e le definizioni, mentre il terzo contiene l'indicazione della normativa e dei documenti di riferimento. Il quarto Paragrafo, anche sulla scorta di analoghe esperienze già in atto in altre Regioni italiane, contiene l'elenco degli interventi per i quali è stata prevista l'esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza, in quanto non determinanti interferenze negative sullo stato di conservazione delle risorse naturali tutelate nei siti Natura 2000. L'elenco, che amplia una casistica già presente nella L.R. n. 6/2007, riguarda gli interventi generali, quelli inerenti le attività agro-silvo-pastorali, gli interventi sulle infrastrutture, quelli riguardanti la gestione faunistica e quelli relativi alle varianti ai Piani urbanistici comunali.

Il quinto Paragrafo è relativo alla regolamentazione della Valutazione di incidenza per i piani e gli interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, mentre il sesto illustra le procedure amministrative da seguire per la valutazione dei piani e degli interventi.

Relativamente ai piani, il settimo Paragrafo individua i contenuti dello Studio di incidenza, mentre l'ottavo illustra i criteri per la fase di valutazione.

Per gli interventi i successivi tre paragrafi contengono, rispettivamente, l'indicazione dei contenuti dello

il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Studio di screening, gli elementi per la valutazione dell'incidenza significativa e l'individuazione dei contenuti dello Studio di incidenza.

Il dodicesimo Paragrafo affronta il tema delle professionalità in materia di redazione degli studi di incidenza. Su tale argomento si è svolto, su richiesta della Federazione regionale degli ordini dei dottori Agronomi e Forestali, un apposito incontro. Anche a seguito di questo si è ritenuto opportuno indicare il criterio della dichiarazione delle effettive competenze, attestabili pure attraverso l'iscrizione agli ordinamenti professionali che prevedono, tra le proprie attività, anche quelle delle valutazioni in campo ambientale, con particolare riferimento a quello naturalistico.

L'ultimo Paragrafo contiene liste di controllo a supporto della redazione dello Studio di incidenza, il modello della dichiarazione da usare da parte del compilatore dello stesso Studio; contiene inoltre tavole e schemi, a supporto della fase di valutazione a carico dell'autorità responsabile dell'effettuazione della Valutazione di incidenza.

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

(Giancarlo Uncini)

**P.F. AREE PROTETTE, PROTOCOLLO DI KYOTO, RIQUALIFICAZIONE URBANA
VISTO**

Il dirigente

(Arch. Silvia Catalino)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 42 pagine di n. 32 di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Dot. Elisa Moroni)

al



ALLEGATO 1

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
[articolo 23, comma 1, lettera c) L.R. 12 giugno 2007, n. 6]

1. Finalità delle linee guida
2. Definizioni
3. Normativa e documenti di riferimento
 - 3.1 Comunitaria
 - 3.2 Nazionale
 - 3.3 Regionale
4. Esclusione dalle procedure valutative
 - 4.1 Interventi generali
 - 4.2 Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali
 - 4.3 Interventi su infrastrutture
 - 4.4 Interventi di gestione faunistica
 - 4.5 Piani urbanistici comunali
5. Piani o interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000
6. Procedure
 - 6.1 Procedura per i Piani
 - 6.2 Procedura per gli interventi
7. Contenuti dello studio di incidenza per i piani
8. Valutazione degli impatti per i piani
9. Contenuti dello studio di screening per gli interventi
10. Valutazione degli impatti significativi per gli interventi
11. Contenuti dello studio di incidenza per gli interventi
12. Redazione dello studio per la Valutazione di incidenza
13. Tavole

de



1. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee guida hanno valore di supporto tecnico di riferimento per la redazione e la valutazione dello Studio di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97, predisposto per individuare e valutare gli effetti che un piano od un intervento può avere su uno o più siti della rete Natura 2000 (pSIC, SIC o ZPS), agevolando da un lato il proponente il piano o l'intervento e dall'altro l'Autorità competente che deve formulare il parere di Valutazione di incidenza.

2. DEFINIZIONI

- Valutazione di incidenza. E' il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto di intervento che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3 della Dir. 92/43/CEE con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di piani e interventi qualora questi non siano direttamente connessi e necessari alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, quindi previsti nel Piano di gestione o nelle Misure di conservazione del sito Natura 2000.

La Valutazione di incidenza si applica sia ai piani o progetti di intervento che ricadono all'interno dei siti Natura 2000, o nelle aree proposte per diventarlo, sia a quelli che pur collocandosi all'esterno, possono avere incidenza significativa sul sito comportando ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali (habitat e specie) tutelati nel sito.

- Piano. Iniziativa (piano o programma) prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborata e/o adottata da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale (art. 2, Dir. 42/2001/CEE). Possono essere piani di uso del territorio, urbanistici o di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico-venatori e le loro varianti.

Non sono da considerarsi piani ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Dir. 92/43/CEE, i "piani" sotto forma di dichiarazioni politiche o quelli dove non esiste un nesso preciso e diretto tra il contenuto di una tale iniziativa e probabili effetti significativi su un sito Natura 2000 (es. *Piano di zonizzazione acustica*).

- Intervento. Operazioni concernenti la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, od altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (art. 1, Dir. 85/337/CEE).

- Incidenza significativa. La probabilità che ha un piano o progetto di produrre effetti significativi sull'integrità di un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o interventi. Il concetto di ciò che è "significativo" dovrebbe essere interpretato in modo obiettivo, non legandolo a formule discrezionali. Contestualmente la significatività dipende sia dalla distribuzione e dallo stato delle risorse naturali che caratterizzano il sito, dunque dagli obiettivi di conservazione del sito stesso, in considerazione della coerenza ecologica della rete dei siti Natura 2000 delle Marche, sia dalle caratteristiche del singolo piano o progetto di intervento, oggetto del procedimento di Valutazione di incidenza.

- Incidenza negativa. Si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- Incidenza positiva. Si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
- Valutazione di Screening negativa. L'esito di una procedura di valutazione di screening che ha accertato la presenza di effetti negativi significativi sull'integrità di un sito Natura 2000.
- Valutazione di Screening positiva. L'esito di una procedura di valutazione di screening che ha accertato l'assenza di effetti negativi significativi sull'integrità di un sito Natura 2000.
- Valutazione di incidenza negativa del Piano. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio negativo sul Piano, avendo accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000.
- Valutazione di incidenza positiva del Piano. L'esito della procedura di valutazione appropriata che ha espresso un giudizio non negativo sul Piano, avendo accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000.
- Valutazione di incidenza negativa dell'intervento. L'esito della procedura di valutazione appropriata che, confermando la valutazione di screening negativa, ha espresso un giudizio negativo sull'intervento relativamente alla tutela del sito Natura 2000.
- Valutazione di incidenza positiva dell'intervento. L'esito della procedura di valutazione appropriata che, pur confermando la valutazione di screening negativa, ha espresso un giudizio non negativo sull'intervento relativamente alla tutela del sito Natura 2000.
- Integrità di un sito Natura 2000. Definisce una qualità o una condizione di interesse o completezza nel senso di coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito Natura 2000 in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato individuato.
- Soggetto gestore / Autorità competente. Sono gli enti ai quali l'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 conferisce le funzioni relative alla gestione dei siti Natura 2000 (adozione delle misure di conservazione o dei piani di gestione, effettuazione della Valutazione di incidenza, esecuzione dei monitoraggi periodici, trasmissione dei dati relativi alla Valutazione di incidenza ed ai monitoraggi).
- Misure di mitigazione. Azioni finalizzate ad attenuare gli impatti negativi di un piano/intervento ed i suoi effetti in fase di cantiere ed in quella di esercizio.
- Misure di compensazione. Azioni, concepite specificatamente per un progetto o un piano, tese a bilanciare gli impatti negativi e a fornire una compensazione comparabile sul piano quali-quantitativo agli effetti negativi prodotti sulle specie e sugli habitat interessati.

ll



3. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI SETTORE

3.1. Comunitaria

- **Direttiva 79/409/CEE** del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni.
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992 e successiva modificazioni.
- **La gestione dei siti della rete natura 2000.** Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Commissione europea, Aprile 2000.
- **Assessment of plants and projects significantly affecting Natura 2000 sites.** Methodological guidance on the provisions of artiche 6(3) and 6(4) of the Habitats directive 92/43/EEC. European Commission, November 2001.
- **Valutazione di piani e progetti venti un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000.** Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. (Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'Ambiente Servizio VIA – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 2002).
- **Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.** Gennaio 2007.

3.2 Nazionale

- **Testo coordinato del DPR 8 settembre 1997, n. 357 con il Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 ed il DPR 12 marzo 2003, n. 120 e relativi allegati: A, B, C, D, E, F, G. .**
- **Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.** Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 giugno 2007.** Modificazioni agli Allegati A, B, D, ed E del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CEE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007.** Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per in rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'Ambiente, recante: "Classificazione delle Aree protette".
- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- **Legge 3 ottobre 2002, n. 221.** Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE.

3.3 Regionale

- **DGR n. 1709 del 30/6/1997.** Indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.
- **DGR 1701 del 1/8/2000.** Individuazione delle ZPS e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza.
- **Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.** Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- **Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6.** Legge forestale regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- **Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.** Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e di rete Natura 2000.
- **DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008.** DPR 357/97 – DM 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le ZPS e per i SIC.
- **DGR n. 1036 del 22 giugno 2009.** DPR n. 357/97 – DM 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le ZPS e per i SIC. Modifiche ed integrazioni della DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008.
- **Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA.**
- **DGR n. 1400/2008.** Linee guida regionali per la VAS.

Al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE VALUTATIVE

Sono esclusi dalle procedure valutative, a norma dell'articolo 5, comma 3 del DPR n. 357/97, gli interventi, previsti dal Piano di gestione o dalle Misure di conservazione, direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000.

Sono inoltre esclusi dalle stesse procedure le seguenti categorie di opere.

4.1 Interventi generali.

- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico fino al 30% di opere e manufatti esistenti.
- b) Gli interventi di nuova edificazione in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di Valutazione di incidenza, nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.
- c) Gli interventi edilizi nei centri storici, nelle zone di completamento, di espansione e produttive, comunque denominate dagli strumenti urbanistici, i cui strumenti attuativi siano stati definitivamente approvati alla data di individuazione dei SIC e delle ZPS da parte della Regione, rispettivamente al 1997 ed al 2000.
- d) Gli interventi di manutenzione del verde pubblico e privato urbano, delle alberature stradali, nonché gli interventi a carico del relativo arredo qualora presente (tavoli e panchine, bacheche, tabelle informative, staccionate, ecc); gli interventi a carico delle formazioni vegetali e degli elementi diffusi del paesaggio agrario autorizzati con riferimento alle disposizioni del Capo IV della L.R. n. 6/2005, compresi gli interventi disposti dal Servizio fitosanitario regionale.
- e) Gli interventi di manutenzione di cui al DPR 14/4/1993, non comportanti alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi, finalizzati al mantenimento ed al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche e alla conservazione dell'alveo del corso d'acqua, se ubicati in aree dove non sono presenti habitat naturali di importanza comunitaria, in particolare vegetazione ripariale (saliceti, pioppeti, ontanete e querceti). In questa categoria di opere non sono compresi gli interventi di regimazione dei bacini montani, né la regimazione nelle ZPS assegnate alla tipologia ambientale "Zone umide" (DGR n. 1471/2008) e nei SIC contenenti habitat di ambiente umido.
- f) Le opere eseguite dall'autorità idraulica per garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposte in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel PAI.
- g) Gli interventi di edilizia rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
- h) Gli interventi edilizi per i quali è stata espressamente prevista l'esclusione in sede di valutazione di incidenza del relativo PRG.
- i) L'esecuzione di manifestazioni musicali, ricreative e culturali all'aperto, purché non ubicate in aree sensibili per la fauna tutelata o con presenza di habitat naturali, e l'effettuazione delle manifestazioni motoristiche consentite.
- j) Gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della L.R. n. n. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile).

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

4.2 Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali.

- La costruzione di piccoli annessi e l'installazione di attrezzature, posti a servizio di attività rurali o delle attività professionali agricole, anche non eseguiti ai sensi della l.r. n. 13/90.
- Tutti gli interventi sotto elencati se non interessano i seguenti habitat: *9210 Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*; *9220 Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*; 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*; *9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*; 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*; *91E0 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*.
Gli interventi disposti dal Servizio fitosanitario regionale; le cure colturali (potature, rinfoltimenti e sottopiantagioni con specie autoctone della serie dinamica della vegetazione, propagginate, ripuliture, biotriturazioni e cippature, operazioni agronomiche e selvicolturali a carico dei castagneti da frutto); la tramarratura delle ceppaie e i rinfoltimenti su superfici circoscritte percorse da incendio, così come perimetrate nel Catasto degli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000; la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale senza ampliamento della sede; la realizzazione di piste, viali e fasce tagliafuoco; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e della rete drenante; i tagli di conversione, i tagli intercalari ed i tagli di preparazione; i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ettari.
- Gli interventi selvicolturali, compresi quelli di prevenzione degli incendi boschivi, previsti da strumenti di pianificazione forestale già sottoposti con esito positivo a Valutazione di incidenza.
- La realizzazione di piccole pozze di abbeveraggio per il bestiame, se esterne ad habitat naturali prioritari.
- La costruzione di recinzioni provvisorie per il contenimento del bestiame domestico al pascolo e la manutenzione di quelle esistenti, anche se permanenti.
- I tradizionali e usuali interventi, svolti in ambito rurale, di manutenzione e controllo periodico della vegetazione posta lungo i fossi, le capezzagne e le scarpate, a carico di formazioni vegetali non riconducibili ad habitat naturali di importanza comunitaria.
- La realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie finalizzate alla regimazione idrica superficiale.
- Le ordinarie pratiche agricole svolte nell'ambito dei normali cicli produttivi, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture che comportino alterazione permanente di ambienti naturali o seminaturali (siepi, arbusteti, boschetti, prati, pascoli, ecc).
- Gli interventi di miglioramento fondiario (piantagioni arboree, impianti irrigui, sistemazioni agrarie, drenaggi, viabilità podereale, ecc.) ad eccezione di quelli che comportano sottrazione di habitat comunitari.

4.3 Interventi su infrastrutture.

- La posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, ecc.) e la costruzione di infrastrutture superficiali (piste ciclabili, ecc.), per le quali le aree di cantiere e quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede e nelle pertinenze di strade destinate alla circolazione dei veicoli, secondo la definizione del Codice della strada; la posa in opera di linee elettriche aeree ricadenti all'interno del perimetro dei centri abitati.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, compreso il taglio della vegetazione nelle pertinenze dell'infrastruttura, purché non comportino variazione di tracciato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- La realizzazione di opere di contenimento delle scarpate lungo i sentieri destinati alla circolazione pedonale (ad eccezione di muri di contenimento, barriere e reti paramassi, barriere paravalanghe), nonché la manutenzione e la messa in sicurezza degli stessi.

4.4 Interventi di gestione faunistica.

- Gli interventi periodici e pianificati di controllo selettivo della fauna selvatica all'interno delle Aree naturali protette.
- L'istituzione di aree di protezione faunistica ai sensi della l.r. n. 7/95 e successive modifiche e integrazioni.
- Gli interventi previsti nel Piano faunistico venatorio provinciale, se sottoposto a Valutazione di incidenza, nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.
- Gli interventi previsti dal Piano ittico provinciale, se sottoposta a Valutazione di incidenza, nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.
- La reintroduzione, nelle aree protette e non, delle specie di fauna selvatica, se corredata dallo studio di fattibilità e dal parere positivo dell'ISPRA.

4.5 Piani urbanistici comunali.

- Le varianti di cui all'art. 15, comma 5 della l.r. n. 34/92.
- Le varianti ai PRG e ai piani attuativi che non modifichino l'entità del carico urbanistico o contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative.
- Le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso.
- Le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti.

5. PIANI O INTERVENTI UBICATI ALL'ESTERNO DEI SITI NATURA 2000

Sulla base di quanto previsto dal precedente Paragrafo 2 "Definizioni - Valutazione di incidenza", formano oggetto di Valutazione di incidenza le seguenti tipologie di piano o di intervento:

- piano o intervento che interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente al sito Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie);
- piano o intervento ricadente tra due siti che possa interferire con rotte di migrazione, aree di alimentazione ed aree di riproduzione di specie animali di importanza comunitaria;
- piani o interventi che prevedano o determinino emissioni nocive in atmosfera e nelle acque.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

6) PROCEDURE

Le seguenti procedure si applicano ai Piani, siano o meno sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al Capo II della L.R. n. 6/2007 e rappresentano la procedura prevista nelle Linee guida VAS. Inoltre si applicano agli interventi, siano o meno sottoposti a procedura di Verifica o a procedura di VIA, di cui alla L.R. n. 7/2004. Per gli interventi sottoposti alle procedure di Verifica e di VIA, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito delle stesse procedure.

Per i Piani sottoposti a VAS la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nella stessa procedura di VAS. A tale fine il Rapporto Ambientale di VAS contiene tutti gli elementi necessari per la Valutazione di incidenza, così come specificato al Paragrafo 7 delle presenti Linee guida. L'Ente gestore del sito Natura 2000 è coinvolto nella procedura di VAS in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (ai sensi del paragrafo 1.3, comma 5 delle Linee Guida regionali per la VAS, allegate alla DGR n. 1400/2008). L'Autorità competente per la VAS acquisisce il parere per la Valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Per i Piani o programmi di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali la procedura di screening di VAS si concluda con la non assoggettabilità a VAS, l'Ente gestore il sito Natura 2000 esprime il proprio parere per la Valutazione di incidenza nei modi e secondo le procedure disciplinate dalle presenti Linee guida.

L'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione del Piano o dell'intervento, in fase di acquisizione della Valutazione di incidenza, può individuare modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

6.1 Procedura per i Piani.

6.1.1 Fase di valutazione appropriata

- I Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, sono presentati dall'amministrazione preposta all'approvazione all'Autorità competente, per la preventiva acquisizione della Valutazione di incidenza.

- La documentazione da presentare, da parte dall'amministrazione preposta all'approvazione, è la seguente:

- 1) domanda di Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/97;
- 2) due copie del Piano, di cui una cartacea ed una su supporto informatico (i testi in formato doc o txt, la cartografia in formato pdf);
- 3) due copie dello Studio di incidenza, di cui una cartacea ed una su supporto informatico (i testi in formato doc o txt, la cartografia in formato pdf).

In caso di presentazione di documentazione incompleta l'Autorità competente non avvia la fase istruttoria e richiede all'amministrazione preposta all'approvazione l'invio della documentazione mancante.

- L'Autorità competente si esprime sullo Studio di incidenza entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso mediante atto amministrativo, il quale può concludersi con una Valutazione di incidenza negativa od una Valutazione di incidenza positiva; in questo ultimo caso possono essere indicate prescrizioni, le quali dovranno essere recepite nell'atto di approvazione dell'amministrazione competente.

L'atto contenente la Valutazione di incidenza viene trasmesso all'amministrazione competente all'approvazione ed agli organi di sorveglianza della rete Natura 2000 (Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, Corpo di Polizia provinciale).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- In fase istruttoria l'Autorità competente potrà chiedere una sola volta integrazioni dello Studio di incidenza, ed i termini per l'espressione del parere decorrono nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni, e comunque entro i termini della eventuale procedura di VAS.
- Nel caso di Piani interessanti più SIC, ZSC e/o ZPS gestiti da più organismi di gestione, il singolo parere di Valutazione di incidenza viene reso per la parte di propria competenza e, necessariamente confluito in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi gestori, previo accordo formalmente espresso tra gli organismi gestori coinvolti.
- In caso di valutazione negativa dello Studio di incidenza e qualora il Piano, in mancanza di soluzioni alternative possibili, debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, il proponente il Piano, sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente, adotterà ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000. L'Autorità competente comunica all'Ufficio regionale preposto alla rete Natura 2000, che ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente, la valutazione negativa dello Studio di incidenza, la mancanza di soluzioni alternative possibili e le misure compensative adottate.
- In caso di valutazione negativa dello Studio di incidenza, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il Piano può essere realizzato solo con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tal caso l'Autorità competente inoltra la richiesta di parere all'ufficio regionale competente in materia di Rete Natura 2000 il quale, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, la trasmette alla Commissione europea.

6.1.2 Fase di valutazione di soluzioni alternative

In questa fase si prevede l'esame di modi alternativi di attuazione del Piano per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.

Infatti, se permangono alcuni effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, si procede a questa fase della valutazione, ovvero occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del Piano.

È compito dell'Autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero", cioè la non realizzazione del Piano), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente il Piano, ma anche su altre fonti.

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- una diversa localizzazione degli interventi previsti dal Piano;
- una diversa scansione spazio-temporale degli interventi;
- la realizzazione di una sola parte degli interventi o interventi di dimensioni inferiori;
- modalità di realizzazione o di gestione diverse;
- modalità di ricomposizione ambientale.

6.2 Procedura per gli interventi

I passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti. Se le conclusioni alla fine della fase di screening indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

delibera

220

6.2. A) Fase di screening.

A.1) Gli interventi:

- non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat del SIC, ZSC e/o della ZPS interessati,
- che non sono esclusi dalle procedure di Valutazione di incidenza, ai sensi del Paragrafo 4,
- che possono avere incidenze significative sulle specie e sugli habitat segnalati nel sito Natura 2000, sono presentati dall'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, per la preventiva acquisizione della Valutazione di incidenza.

A.2) La documentazione, da presentare da parte dall'amministrazione preposta all'approvazione dell'intervento, è la seguente:

- domanda di Valutazione di incidenza (fase di Screening);
- due copie del progetto, preliminare o di maggior dettaglio, di cui una cartacea ed una su supporto informatico (i testi in formato doc o txt, la cartografia in formato pdf); gli elaborati grafici di progetto possono essere presentati sul solo supporto informatico;
- due copie dello Studio di screening, di cui una cartacea ed una su supporto informatico (i testi in formato doc o txt, la cartografia in formato pdf).

In caso di presentazione di documentazione incompleta l'Autorità competente non avvia la fase istruttoria e richiede all'amministrazione preposta all'approvazione l'invio della documentazione mancante.

A.3) L'Autorità competente si esprime sullo Studio di screening entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso mediante atto amministrativo, il quale può concludersi con una Valutazione di screening negativa od una Valutazione di screening positiva.

L'atto contenente la Valutazione di screening viene trasmesso all'amministrazione competente all'approvazione ed agli organi di sorveglianza della rete Natura 2000 (Coordinamento del Corpo forestale dello Stato, Corpo di Polizia provinciale).

A.4) In fase istruttoria l'Autorità competente potrà chiedere una sola volta integrazioni dello Studio di screening, ed i termini per l'espressione del parere decorrono nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni, e comunque entri i termini della eventuale procedura di Verifica e di VIA.

A.5) Nel caso di interventi interessanti più SIC, ZSC e/o ZPS gestiti da più organismi di gestione, il singolo parere di Valutazione di incidenza viene reso per la parte di propria competenza e, preferibilmente confluito in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi gestori, previo accordo formalmente espresso.

A.6) Inoltre, in caso di Valutazione di screening negativa, l'Autorità competente comunica all'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione anche il passaggio alla fase di Valutazione appropriata. Nella stessa comunicazione l'Autorità competente richiede la documentazione necessaria alla citata fase di Valutazione appropriata (eventuale progetto definitivo, Studio di incidenza o approfondimenti dello Studio di screening, mitigazioni e/o compensazioni, indicazioni di soluzioni alternative).

6.2.B) Fase di valutazione appropriata

- Gli interventi sui quali l'Autorità competente ha verificato un'incidenza significativa negativa sullo stato di conservazione di SIC, ZSC e/o ZPS sono sottoposti alla fase di Valutazione appropriata.

A tale scopo, sulla base della comunicazione di cui al precedente punto A.6, l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione trasmette all'Autorità competente due copie, di cui una su supporto informatico (i testi in formato doc o txt, la cartografia in formato pdf), della documentazione elencata al Paragrafo 11).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

In caso di presentazione di documentazione incompleta l'Autorità competente non avvia la relativa fase istruttoria e richiede all'amministrazione preposta all'approvazione l'invio della documentazione mancante.

- L'Autorità competente si esprime sullo Studio di incidenza entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso mediante atto amministrativo, il quale può concludersi con una Valutazione di incidenza negativa od una Valutazione di incidenza positiva; in questo ultimo caso possono essere indicate prescrizioni, le quali dovranno essere recepite nell'atto di approvazione dell'amministrazione competente.

L'atto contenente la Valutazione di incidenza viene trasmesso all'amministrazione competente all'approvazione ed agli organi di sorveglianza della rete Natura 2000 (Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, Corpo di Polizia provinciale).

- In fase istruttoria l'Autorità competente potrà chiedere una sola volta integrazioni dello Studio di incidenza, o degli approfondimenti dello Studio di screening, ed i termini per l'espressione del parere decorrono nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni, e comunque entro i termini della eventuale procedura di Verifica o di VIA.

- Nel caso di interventi interessanti più SIC, ZSC e/o ZPS gestiti da più organismi di gestione, il singolo parere di Valutazione di incidenza viene reso per la parte di propria competenza e, preferibilmente confluente in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi gestori, previo accordo formalmente espresso.

- In caso di valutazione negativa dello Studio di incidenza e qualora l'intervento, in mancanza di soluzioni alternative possibili, debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, il proponente il progetto, sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente, adotterà ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000. L'Autorità competente comunica all'Ufficio regionale preposto alla rete Natura 2000, che ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente, la verifica negativa dello studio di incidenza, la mancanza di soluzioni alternative possibili e le misure compensative adottate.

- In caso di valutazione negativa dello Studio di incidenza, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tal caso l'Autorità competente inoltra la richiesta di parere all'ufficio regionale competente in materia di Rete Natura 2000 il quale, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, la trasmette alla Commissione europea.

6.2.C) Fase di Valutazione di soluzioni alternative

In questa fase si prevede l'esame di modi alternativi di attuazione dell'intervento per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.

Infatti, se permangono alcuni effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, si procede a questa fase della valutazione, ovvero occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento.

È compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero", cioè la non realizzazione dell'intervento), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del progetto/intervento, ma anche su altre fonti.

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- una diversa localizzazione;
- una diversa scansione spazio-temporale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori;
- modalità di realizzazione o di gestione diverse;
- modalità di ricomposizione ambientale;
- eventuale ripristino una volta esaurita la "vita" dell'intervento.

7. CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA PER I PIANI

Lo studio di incidenza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni e documentazione, da verificare compilando la lista di controllo (cfr. Tav. 2). Eventuali omissioni saranno oggetto di richiesta di completamento delle informazioni e della documentazione.

- **Generalità:** denominazione del Piano; normativa di riferimento; comune/i, provincia/e interessati; proponente (denominazione, indirizzo, contatto); timbro e firma del tecnico; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. Tav. 4); lista di controllo dello Studio di incidenza per i Piani (cfr. Tav. 2).
- **Descrizione dell'ambito di riferimento del Piano:** inquadramento territoriale (superficie del territorio di pianificazione, sovrapposizione con altri Piani; vincoli presenti; Aree naturali protette nazionali o regionali); obiettivi e finalità (anche di natura socio-economica) perseguiti dal Piano.
- **Relazione sulle caratteristiche del Piano.** Descrivere le principali caratteristiche del Piano e la tipologia delle azioni o opere previste.
- **Relazione sulle trasformazioni territoriali.** Descrivere le caratteristiche quantitative (ubicazione, dimensioni, tempi di attuazione) delle seguenti previsioni di trasformazione territoriale: infrastrutture con incremento della viabilità e dei servizi correlati; interventi con movimentazioni di terreno; insediamenti abitativi, servizi collettivi, turistici e produttivi su aree naturali e/o seminaturali; cambi colturali su vaste superfici (indicativamente nell'ordine di decine di ettari nell'ambito del sito); riduzione di aree ecotonali; modifica di ambienti fluviali e perifluviali; modifica di ambienti costieri (coste alte, ambienti dunali e retrodunali); modifica di ambienti collinari e montani.
- **Descrizione delle caratteristiche dei siti Natura 2000, o loro porzioni, interessati dalle previsioni del Piano.** La descrizione funge da analisi dello stato di conservazione del sito al "momento zero", inteso quale stato attuale, sul quale poggiano le previsioni di trasformazione contenute nel Piano. Per siti "interessati" si intende anche quelli che, seppur esterni all'ambito di riferimento del Piano, possono subirne conseguenze. La caratterizzazione naturalistica dei siti Natura 2000 deriva dal Formulario del sito, dalle banche dati naturalistiche riconosciute, in possesso dei competenti uffici regionali e degli organismi di gestione dei siti Natura 2000, dai rilievi di campo. A tale proposito devono essere indicate le fonti e le metodiche analitiche utilizzate per la caratterizzazione naturalistica dei siti interessati. La descrizione delle caratteristiche del sito, o delle sue porzioni, deve riguardare gli habitat naturali di interesse comunitario e le specie faunistiche presenti nella banca dati Natura 2000 sotto i seguenti aspetti: qualitativo (check-list); quantitativo [specie animali delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e delle Liste Rosse nazionale e regionale: fenologia e censimenti (i dati quantitativi sulla fauna possono essere sostituiti/integrati dalla superficie dei relativi habitat di specie); specie vegetali delle Liste Rosse nazionale e regionale; Comunità vegetali in senso fitosociologico (lista, superficie interessata, struttura della vegetazione, rilievi fitosociologici; habitat naturali della Direttiva 92/43/CEE e non: secondo lo schema di Tav. 1].
- **Elaborati tecnici e cartografici.** Relazione tecnica (NTA per i PRG), cartografia tecnica del territorio di pianificazione; tavole degli interventi di piano (zonizzazioni urbanistiche, comparti) 1:10.000, o di maggior dettaglio, sovrapposti alle cartografie dei siti interessati (carta degli habitat di importanza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

comunitaria; carta degli habitat delle specie presenti nella banca dati Natura 2000); documentazione fotografica.

- **Verifica di compatibilità.** Del Piano deve essere verificata la compatibilità:
 - a) con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il Piano interessi territorialmente un Parco naturale od una Riserva naturale o produca effetti su di essi;
 - b) con le misure di conservazione, o con i piani di gestione, vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - c) con i fattori di vulnerabilità segnalati nel Formulario dei siti interessati;
 - d) con le Aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/1974.
- **Individuazione degli impatti.** Sulla base di quanto descritto al paragrafo 8, dovranno essere individuate le cause e fattori di impatto. Per ogni fattore di impatto riconosciuto andranno definiti rispettivamente il tipo di impatto, il genere di impatto e la quantità dell'impatto, compilando la **Tav. 5**.
- **Mitigazioni.** Descrizione delle mitigazioni, sulla base degli impatti individuati, e dei dettagli applicativi. L'individuazione delle mitigazioni deve dare la preferenza all'attenuazione dei fattori di impatto alla fonte, rispetto a quella degli impatti sulle specie e gli habitat presenti nel sito (Es. evitare di interrompere la funzionalità degli elementi di connessione ecologica, come siepi, mantelli, ecc; preservare l'integrità funzionale delle fasce cotonali; limitazione delle aree di cantiere; ecc).
- **Compensazioni.** Qualora il Piano, pur avendo effetti negativi sul sito, debba essere attuato per motivi di interesse pubblico (interesse rilevante, di lungo termine, indispensabile per salute, sicurezza e ambiente, per politiche fondamentali per lo Stato e la società, per attività economiche di interesse pubblico), devono essere indicate le misure di compensazione, a fronte degli impatti previsti. Le misure compensative dovranno riguardare, in proporzioni e qualità comparabili, gli habitat e le specie compromessi dall'attuazione del Piano, e saranno dettagliate nelle loro modalità di attuazione (la compensazione potrà assumere le seguenti forme: individuazione di una porzione di habitat pari a quella sacrificata, miglioramento dell'habitat su un'altra zona del sito, individuazione di una nuova porzione di sito).

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PER I PIANI (cfr. Tav. 5)

- Individuazione di cause e fattori di impatto. Delle previsioni del Piano si analizzeranno le seguenti fonti di impatto (tra parentesi i potenziali impatti) compilando la Tav. 5:

- 1) escavazioni e movimentazione di terreno (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 2) occupazione temporanea di suolo per deposito materiali (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale);
- 3) occupazione temporanea di suolo per movimentazione macchine operatrici (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 4) urbanizzazioni residenziali e produttive (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda, dissesto idrogeologico, riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 5) cambio destinazione d'uso di suolo di ampie superfici agricole (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale, dissesto idrogeologico, introduzione di flora alloctona; riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 6) realizzazione di drenaggi superficiali e/o profondi (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 7) captazioni e derivazioni idriche (degrado o perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 8) scarico di rifiuti al suolo (degrado di habitat naturale e/o habitat di specie);
- 9) emissione di rifiuti in atmosfera (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 10) produzione di rumori e vibrazioni (disturbo di specie animali)
- 11) produzione di campi elettromagnetici (disturbo di specie animali);
- 12) impianti luminosi (disturbo di specie animali);
- 13) realizzazione di infrastrutture lineari (perdita e frammentazione di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda, riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 14) realizzazione di infrastrutture verticali o aeree, fisse o in movimento (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 15) immissioni faunistiche (disturbo di specie animali, distruzione di specie animali, introduzione di fauna alloctona),
- 16) immissioni di specie vegetali (degrado o danneggiamento di habitat naturale).

- Individuazione degli impatti.

- a) Tipo di impatto (compilare Tav. 6): (1) perdita di habitat naturale; (2) perdita di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (3) degrado o danneggiamento di habitat naturale; (4) degrado o danneggiamento di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (5) frammentazione di habitat naturale; (6) frammentazione di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (7) disturbo di specie animali; (8) distruzione di specie animali; (9) interferenza con la circolazione idrica superficiale; (10) interferenza con la circolazione idrica profonda; (11) dissesto idrogeologico; (12) introduzione di fauna alloctona; (13) riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio; (14) introduzione di flora alloctona.

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- b) Genere di impatto (cfr. Tav. 7): **(temp/perm)** temporaneo e/o permanente, **(dir/ind)** diretto/indiretto, **(iso/cum)** isolato/cumulativo (per effetto di altri piani).
- c) Quantità dell'impatto.
- Entità della perdita/degrado/frammentazione dell'habitat naturale prioritario/non prioritario rispetto all'estensione nel sito/nella regione e rispetto allo stato di conservazione.
 - Entità della perdita/degrado/frammentazione dell'habitat di specie.
 - Entità della perdita di specie animali.
 - Durata dell'impatto temporaneo.
 - Entità della riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio.

Indicatori per la valutazione degli impatti (compilare la Tav. 8).

- Perdita/degrado/frammentazione temporanea/permanente di habitat naturale prioritario.
- Perdita/degrado/frammentazione permanente di habitat naturale.
- Perdita/frammentazione permanente di habitat di specie.
- Perdita di specie animali.
- Livello di rarità regionale, nazionale, comunitario dell'habitat o della specie interessata.
- Immissione di specie alloctone/invasive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

9. CONTENUTI DELLO STUDIO DI SCREENING PER GLI INTERVENTI

Lo studio di screening deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni, da verificare compilando la lista di controllo (cfr. Tav. 3). Eventuali omissioni saranno oggetto di richiesta di di completamento delle informazioni e della documentazione.

- **Generalità:** denominazione dell'intervento; normativa di riferimento; comune/i interessato; proponente (denominazione, indirizzo, contatto); timbro e firma del tecnico; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. Tav. 4); lista di controllo dello Studio di screening per gli interventi (cfr. Tav. 3).
- **Descrizione dell'ambito di riferimento dell'intervento:** inquadramento territoriale (superficie di intervento, sovrapposizione con altri interventi, vincoli presenti, Aree naturali protette nazionali o regionali); ubicazione e caratteristiche stazionali; obiettivi e finalità (anche di natura socio-economica) perseguiti dall'intervento.
- **Relazione sulle caratteristiche dell'intervento.** Descrivere le caratteristiche dell'intervento e le azioni o opere previste.
- **Relazione sulle trasformazioni territoriali.** Descrivere le caratteristiche quantitative (ubicazione, dimensioni, tempi di attuazione) delle trasformazioni territoriali provocate dalla realizzazione dell'intervento: infrastrutture; interventi con movimentazioni di terreno; insediamenti abitativi, turistici e produttivi su aree naturali e/o seminaturali; cambi colturali su vaste superfici (indicativamente nell'ordine di decine di ettari nell'ambito del sito); riduzione di aree ecotonali; modifica di ambienti fluviali e perifluviali; modifica di ambienti costieri (coste alte, ambienti dunali e retrodunali); modifica di ambienti collinari e montani.
- **Descrizione delle caratteristiche della parte dei siti Natura 2000 interessati dall'intervento.** Analisi dell'area di intervento e dell'area vasta interessati dalla realizzazione del progetto. La descrizione funge da analisi dello stato di conservazione del sito al "momento zero", inteso quale stato attuale, sul quale poggiano le previsioni di trasformazione contenute nel progetto di intervento. Per siti "interessati" si intende anche quelli che, seppur esterni all'area di intervento, possono subirne conseguenze. Per "area vasta" si intende: 10 volte l'estensione dell'area di intervento posta in posizione baricentrica se è estesa planimetricamente; 20 volte la larghezza e 2 volte la lunghezza se l'opera è lineare. La caratterizzazione naturalistica dei siti Natura 2000 deriva dal Formulario del sito, dalle banche dati naturalistiche riconosciute, in possesso dei competenti uffici regionali e degli organismi di gestione dei siti Natura 2000, dai rilievi di campo. A tale proposito devono essere indicate le fonti e le metodiche analitiche utilizzate per la caratterizzazione naturalistica dei siti interessati. La descrizione delle caratteristiche del sito deve riguardare gli habitat di importanza comunitaria e le specie faunistiche presenti nella banca dati Natura 2000 sotto i seguenti aspetti: qualitativo (check-list); quantitativo [specie animali delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e delle Liste Rosse nazionale e regionale: fenologia e censimenti (i dati quantitativi sulla fauna possono essere sostituiti/integrati dalla superficie dei relativi habitat di specie); specie vegetali delle Liste Rosse nazionale e regionale; Comunità vegetali in senso fitosociologico (lista, superficie interessata, struttura della vegetazione, rilievi fitosociologici; habitat naturali della Direttiva 92/43/CEE e non: secondo lo schema di Tav. 1].
- **Elaborati tecnici e cartografici:** Relazione tecnica; tavola di inquadramento territoriale rispetto alle previsioni urbanistiche; principali tavole (planimetria, sezioni, particolari costruttivi); tavola 1:10.000 dell'ubicazione dell'intervento sovrapposta alle cartografie dei siti interessati (carta degli habitat di importanza comunitaria; carta degli habitat delle specie presenti nella banca dati Natura 2000); documentazione fotografica.
- **Verifica di compatibilità.** Dell'intervento deve essere verificata la compatibilità:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- a) con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il Piano interessi territorialmente un Parco naturale od una Riserva naturale o produca effetti su di essi;
- b) con le misure di conservazione, o con i piani di gestione, vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
- c) con i fattori di vulnerabilità segnalati nel Formulario dei siti interessati;
- d) con le Aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/1974.

- **Individuazione degli impatti.** Sulla base di quanto descritto al Paragrafo 10, dovranno essere individuate le cause e fattori di impatto. Per ogni fattore di impatto riconosciuto andranno definiti rispettivamente il tipo di impatto, il genere di impatto e la quantità dell'impatto, compilando la Tav. 5.



10. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI PER GLI INTERVENTI

(cfr. Tav. 5)

- Individuazione di cause e fattori di impatto. Dell'intervento si analizzeranno le seguenti fonti di impatto (tra parentesi i potenziali impatti) compilando la Tav. 5:

- 1) escavazioni e movimentazione di terreno (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 2) occupazione temporanea di suolo per deposito materiali (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale);
- 3) occupazione temporanea di suolo per movimentazione macchine operatrici (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 4) occupazione permanente di suolo per edilizia residenziale e/o produttiva (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda, dissesto idrogeologico, riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 5) cambio destinazione d'uso di suolo di ampie superfici agricole (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale, dissesto idrogeologico, introduzione di flora alloctona; riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 6) realizzazione di drenaggi superficiali e/o profondi (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 7) captazioni e derivazioni idriche (degrado o perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda);
- 8) scarico di rifiuti al suolo (degrado di habitat naturale e/o habitat di specie);
- 9) emissione di rifiuti in atmosfera (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 10) produzione di rumori e vibrazioni (disturbo di specie animali)
- 11) produzione di campi elettromagnetici (disturbo di specie animali);
- 12) impianti luminosi (disturbo di specie animali);
- 13) realizzazione di infrastrutture lineari (perdita e frammentazione di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali, interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda, riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio);
- 14) realizzazione di infrastrutture verticali o aeree, fisse o in movimento (perdita di habitat naturale e/o habitat di specie, disturbo e distruzione di specie animali);
- 15) immissioni faunistiche (disturbo di specie animali, distruzione di specie animali, introduzione di fauna alloctona),
- 16) immissioni di specie vegetali (degrado o danneggiamento di habitat naturale).

- Individuazione degli impatti.

- a. Tipo di impatto (compilare Tav. 6): (1) perdita di habitat naturale; (2) perdita di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (3) degrado o danneggiamento di habitat naturale; (4) degrado o danneggiamento di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (5) frammentazione di habitat naturale; (6) frammentazione di habitat di specie (rifugio, alimentazione, riproduzione); (7) disturbo di specie animali; (8) distruzione di specie animali; (9) interferenza con la circolazione idrica superficiale; (10) interferenza con la circolazione idrica profonda; (11) dissesto idrogeologico; (12) introduzione di fauna alloctona; (13) riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio; (14) introduzione di flora alloctona.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- b. Genere di impatto (cfr. Tav. 7): **(temp/perm)** temporaneo e/o permanente, **(dir/ind)** diretto/indiretto, **(iso/cum)** isolato/cumulativo (per effetto di altri piani).
- c. Quantità dell'impatto.
 - Entità della perdita/degrado/frammentazione dell'habitat naturale prioritario/non prioritario rispetto all'estensione nel sito/nella regione e rispetto allo stato di conservazione.
 - Entità della perdita/degrado/frammentazione dell'habitat di specie.
 - Entità della perdita di specie animali.
 - Durata dell'impatto temporaneo.
 - Entità della riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio.

Indicatori per la valutazione degli impatti (compilare la Tav. 8)

- Perdita/degrado/frammentazione temporanea/permanente di habitat naturale prioritario.
- Perdita/degrado/frammentazione permanente di habitat naturale.
- Perdita/frammentazione permanente di habitat di specie.

- Perdita di specie animali.

- Livello di rarità regionale, nazionale, comunitario dell'habitat o della specie interessata.
- Immissioni di specie alloctone/invasive.



11. CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA PER GLI INTERVENTI

Lo studio di incidenza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni. Eventuali omissioni saranno oggetto di richiesta di completamento delle informazioni e della documentazione.

- **Approfondimenti dello Studio di screening o Studio di incidenza.** In particolare, tenendo conto del principio di precauzione, si descriveranno le seguenti relazioni: - tipologia di impatto provocato da ogni azione prevista in progetto; - entità dell'influenza su habitat e specie degli impatti; - influenza su habitat e specie di effetti cumulativi derivanti da altri piani o progetti

- **Illustrazione delle soluzioni alternative** in merito a: localizzazione, distribuzione temporale degli interventi, riduzione del numero di interventi o intervento di dimensioni minori, diversa modalità di realizzazione e di ricomposizione ambientale.

- **Mitigazioni.** Descrizione delle mitigazioni, sulla base degli impatti individuati, e dei dettagli applicativi. L'individuazione delle mitigazioni deve dare la preferenza all'attenuazione dei fattori di impatto alla fonte, rispetto a quella degli impatti sulle specie e gli habitat presenti nel sito (Es. evitare di interrompere la funzionalità degli elementi di connessione ecologica, come siepi, mantelli, ecc; preservare l'integrità funzionale delle fasce cotonali; limitazione delle aree di cantiere; ecc).

- **Compensazioni.** Qualora l'intervento, pur avendo effetti negativi sul sito, debba essere attuato per motivi di interesse pubblico (interesse rilevante, di lungo termine, indispensabile per salute, sicurezza e ambiente, per politiche fondamentali per lo stato e la società, per attività economiche di interesse pubblico), indicare le misure di compensazione, a fronte degli impatti previsti; le misure compensative dovranno riguardare, in proporzioni e qualità comparabili, gli habitat e le specie compromessi dall'attuazione dell'intervento, e saranno dettagliate nelle loro modalità di attuazione (la compensazione potrà assumere le seguenti forme: individuazione di una porzione di habitat pari a quella sacrificata, miglioramento dell'habitat su un'altra zona del sito, individuazione di una nuova porzione di sito).

12. REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- Per la redazione dello Studio di incidenza si richiede che siano dichiarate le proprie competenze in materia. Per documentare la competenza in campo biologico, naturalistico e ambientale e nel settore della valutazione di impatto ambientale occorre un'autodichiarazione del tecnico nella forma prevista dal DPR 445/2000, secondo lo schema di Tav. 4.

24



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

13. TAVOLE

Tav. 1 - Habitat naturali della Direttiva 92/43/CEE ed altri habitat naturali interessati dal Piano/Intervento

1 CODICE	2 *	3 DENOMINAZIONE	SUPERFICIE		
			4 (mq)	5 (%)	6 (%)

Colonna 1 – inserire il codice dell’habitat (per gli habitat di Direttiva)

Colonna 2 – indicare con un asterisco se si tratta di habitat prioritario (per gli habitat di Direttiva)

Colonna 3 – inserire il tipo di habitat secondo la nomenclatura del Manuale di interpretazione degli habitat dell’Unione europea (per gli habitat di Direttiva)

Colonna 4 – inserire la superficie complessiva in mq dell’habitat interessato dal piano/intervento

Colonna 5 – indicare la percentuale della superficie indicata in colonna 4 rispetto al totale della superficie dell’habitat interessato

Colonna 6 – indicare la percentuale della superficie indicata in colonna 4 rispetto al totale della superficie dell’habitat presente nel SIC e/o nella ZPS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 2 Lista di controllo dello Studio di incidenza (PIANI)

Generalità	Denominazione del Piano	SI NO	
	Normativa di riferimento	SI NO	
	Comune/i, Provincia/e interessati	SI NO	
	Proponente	Denominazione	SI NO
		Indirizzo	SI NO
		Contatto	SI NO
	Timbro e firma del tecnico	SI NO	
Dich. sostitutiva di atto di notorietà	SI NO		
Ambito di riferimento del Piano	Inquadramento territoriale	Superficie territorio di pianificazione	SI NO
		Sovrapposizione con altri Piani	SI NO (Perché _____)
		Vincoli presenti	SI NO (Perché _____)
	Aree naturali protette nazionali o regionali	SI NO (Perché _____)	
	Obiettivi e finalità	SI NO	
Caratteristiche del Piano	Principali caratteristiche	SI NO	
	Tipologia delle azioni e opere previste	SI NO	
Previsioni di trasformazione territoriale	Infrastrutture con incremento della viabilità e dei servizi correlati	SI	
		- Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Interventi con movimentazioni di terreno	SI	
		- Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Insediamenti abitativi, turistici e produttivi su aree naturali e/o seminaturali	SI	
		- Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
Cambi colturali su vaste superfici	SI		
Riduzione di aree ecotonali	SI		
	- Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO)		

AM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

		NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti fluviali e perifluviali	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti costieri (coste alte, ambienti dunali e retrodunali)	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti collinari e montani	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
Siti Natura 2000	Elenco dei siti interessati	SI NO	
	Modalità della caratterizzazione naturalistica dei siti interessati	Formulario	SI NO
		Banche dati naturalistiche	SI NO
		Rilievi di campo	SI NO
		Fonti bibliografiche	SI NO
		Metodiche analitiche	SI NO
Contenuti della caratterizzazione naturalistica dei siti interessati	Habitat naturali secondo lo schema di Tav. 1	SI NO	
	Specie animali delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e delle Liste Rosse nazionale e regionale: - lista (SI NO) - fenologia (SI NO) - dati censimenti (SI NO) - superficie habitat di specie (SI NO)		
	Specie vegetali delle Liste Rosse nazionale e regionale: - lista (SI NO) - fenologia (SI NO) - dati censimenti (SI NO) - superficie habitat di specie (SI NO)		
	Comunità vegetali in senso fitosociologico: - lista (SI NO) - superficie interessata (SI NO) - struttura della vegetazione (SI NO) - rilievi fitosociologici (SI NO)		
Elaborati tecnici e grafici	Relazione tecnica (NTA per i PRG)	SI NO	
	Cartografia del territorio di pianificazione	SI NO	
	Tavole degli interventi di piano (1:10.000 o <)	Sovrapposta agli habitat naturali	SI NO
		Sovrapposta agli habitat di specie	SI NO
Doc. fotografica	SI NO		
Verifica di compatibilità	Con la normativa vigente nell'Area Naturale Protetta	SI NO	
	Con le misure di conservazione vigenti nei	SI NO	

Y

di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

	siti Natura 2000	
	Con i fattori di vulnerabilità nei siti Natura 2000	SI NO
	Con le Aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/1974	SI NO
Individuazione degli impatti	Cause e fattori di impatto	Tipo di impatto SI NO
		Genere di impatto SI NO
		Quantità dell'impatto SI NO
Mitigazioni	Descrizione e dettagli	SI NO (Perché _____)
Compensazioni	Descrizione e dettagli	SI NO (Perché _____)
	Modalità di attuazione	Realizzazione nuovo habitat SI NO
		Metodologia e progettazione per la realizzazione del nuovo habitat SI NO
		Miglioramento habitat SI NO
		Metodologia e progettazione per il miglioramento dell'habitat SI NO
Individuazione nuova porzione di sito SI NO		
	Metodologia per l'individuazione della nuova porzione del sito e descrizione quali-quantitativa delle sue caratteristiche SI NO	

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 3 Lista di controllo dello Studio di screening (INTERVENTI)

Generalità	Denominazione dell'intervento	SI NO	
	Normativa di riferimento	SI NO	
	Comune/i interessati	SI NO	
	Proponente	Denominazione	SI NO
		Indirizzo	SI NO
		Contatto	SI NO
	Timbro e firma del tecnico	SI NO	
Dich. sostitutiva di atto di notorietà	SI NO		
Ambito di riferimento dell'intervento	Inquadramento territoriale	Superficie di intervento	SI NO
		Sovrapposizione con altri interventi	SI NO (Perché _____)
		Vincoli presenti	SI NO (Perché _____)
	Ubicazione e caratteristiche stazionali	Aree naturali protette nazionali o regionali	SI NO (Perché _____)
			SI NO
		Obiettivi e finalità	SI NO
Caratteristiche dell'intervento	Azioni ed opere previste	SI NO	
Previsioni di trasformazione territoriale	Infrastrutture	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Interventi con movimentazioni di terreno	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Insedimenti abitativi, turistici e produttivi su aree naturali e/o seminaturali	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Cambi colturali su vaste superfici	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Riduzione di aree ecotonali	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO)	

ah



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

		NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti fluviali e perfluviali	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti costieri (coste alte, ambienti dunali e retrodunali)	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
	Modifica di ambienti collinari e montani	SI - Ubicazione (SI NO) - Dimensioni (SI NO) - Tempi di attuazione (SI NO) NO (Perché _____)	
Siti Natura 2000	Elenco dei siti interessati	SI NO	
	Modalità della caratterizzazione naturalistica della parte dei siti interessati	Analisi dell'area di intervento	SI NO
		Analisi dell'area vasta	SI NO
		Formulario	SI NO
		Banche dati naturalistiche	SI NO
		Rilievi di campo	SI NO
		Fonti bibliografiche	SI NO
		Metodiche analitiche	SI NO
	Contenuti della caratterizzazione naturalistica della parte dei siti interessati	Habitat naturali secondo lo schema di Tav. 2	SI NO
		Specie animali delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e delle Liste Rosse nazionale e regionale: - lista (SI NO) - fenologia (SI NO) - dati censimenti (SI NO) - superficie habitat di specie (SI NO)	
Specie vegetali delle Liste Rosse nazionale e regionale: - lista (SI NO) - fenologia (SI NO) - dati censimenti (SI NO) - superficie habitat di specie (SI NO)			
Elaborati tecnici e grafici	Relazione tecnica	SI NO	
	Tavola di inquadramento rispetto alle previsioni urbanistiche	SI NO	
	Principali tavole	Planimetria	SI NO
		Sezioni	SI NO
		Particolari costruttivi	SI NO
	Tavole dell'ubicazione dell'intervento (1:10.000 o <)	Sovrapposta agli habitat naturali	SI NO
Sovrapposta agli habitat di specie		SI NO	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Verifica di compatibilità	Doc. fotografica	SI NO	
	Con la normativa vigente nell'Area Naturale Protetta	SI NO	
	Con le misure di conservazione vigenti nei siti Natura 2000	SI NO	
	Con i fattori di vulnerabilità nei siti Natura 2000	SI NO	
	Con le Aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/1974	SI NO	
Individuazione degli impatti	Cause e fattori di impatto	Tipo di impatto	SI NO
		Genere di impatto	SI NO
		Quantità dell'impatto	SI NO

Y

ali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_____ l _____ sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

residente nel Comune di _____ via _____

tel. _____ e-mail _____

incaricato della redazione dello Studio _____ (precisare se di Screening o di Incidenza)

per il Piano/Intervento _____

a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 che recita

Art. 76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

e consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

dichiara

di essere in possesso delle competenze in campo biologico, naturalistico, ambientale e nel settore delle valutazioni degli impatti necessarie per la corretta ed esaustiva redazione dello Studio di incidenza perché è in possesso del seguente titolo di studio

e della seguente esperienza professionale/iscrizione all'Albo professionale

Luogo _____ **il** _____ **Firma** _____

La dichiarazione non è soggetta all'autenticazione della firma quando è presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure quando è trasmessa attraverso il servizio postale all'ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 5 – Fattori di impatto e caratteristiche dei rispettivi impatti

Cause e fattori di impatto	IMPATTO		
	Tipo (Indicare il Tipo di impatto, v. Tav. 6)	Genere (Indicare il Genere di impatto, v. Tav. 7)	Quantità
Escavazioni e movimentazioni di terreno	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	Temp-perm-Dir-Ind Iso-Cum	
Occupazione temporanea di suolo per deposito materiali	“	“	
Occupazione temporanea di suolo per movimentazione macchine operatrici	“	“	
Urbanizzazioni residenziali e produttive	“	“	
Cambio di destinazione d'uso di ampie superfici agricole	“	“	
Realizzazione di drenaggi superficiali e/o profondi	“	“	
Captazioni e derivazioni idriche	“	“	
Scarico di rifiuti al suolo	“	“	
Emissione di rifiuti in atmosfera	“	“	
Produzione di rumori e vibrazioni	“	“	
Produzione di campi elettromagnetici	“	“	
Realizzazione di infrastrutture lineari	“	“	
Realizzazione di infrastrutture verticali, fisse o in movimento	“	“	
Impianti luminosi	“	“	
Immissioni faunistiche	“	“	
Immissioni di specie vegetali	“	“	

Y

sh



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 6 – Tipo di impatto

N. identificazione dell'impatto	Denominazione tipo di impatto	Codice habitat naturale	Habitat naturale non previsto dalla Direttiva	Specie
1	Perdita di habitat naturale o di altro habitat			
2	Perdita di habitat di specie (alimentazione, riproduzione, rifugio)			
3	Degrado o danneggiamento di habitat naturale			
4	Degrado o danneggiamento di habitat di specie (alimentazione, riproduzione, rifugio)			
5	Frammentazione di habitat naturale			
6	Frammentazione di habitat di specie (alimentazione, riproduzione, rifugio)			
7	Disturbo di specie animali			
8	Perdita di specie animali			
9	Interferenza con la circolazione idrica superficiale			
10	Interferenza con la circolazione idrica profonda			
11	Dissesto idrogeologico			
12	Introduzione di fauna alloctona			
13	Riduzione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio			
14	Introduzione di flora alloctona			

Tav. 7 – Genere di impatto

Sigla di identificazione genere di impatto	Denominazione tipo di impatto
Temp	Temporaneo
Perm	Permanente
Dir	Diretto
Ind	Indiretto
Iso	Isolato
Cum	Cumulativo

ah



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Tav. 8 – Valutazione della significatività degli impatti

ID	Indicatore (* La presenza anche di un solo indicatore con asterisco determina incidenza significativa)	Evento (Barrare in caso di occorrenza)	Associazione (Il verificarsi di uno degli accoppiamenti determina incidenza significativa)
1	Perdita temporanea di habitat naturale prioritario	- Si - No	1 – 9; 1 – 11
2	Perdita permanente di habitat naturale prioritario (*)	- Si - No	
3	Frammentazione temporanea di habitat naturale prioritario	- Si - No	3 – 9; 3 – 11
4	Frammentazione permanente di habitat naturale prioritario (*)	- Si - No	
5	Perdita temporanea di habitat naturale	- Si - No	5 – 9; 5 – 11
6	Perdita permanente di habitat naturale (*)	- Si - No	
7	Frammentazione temporanea di habitat naturale	- Si - No	7 – 9; 7 – 11
8	Frammentazione permanente di habitat naturale	- Si - No	8 – 9; 8 – 11; 8 – 12
9	Perdita temporanea di habitat di specie	- Si - No	9 – 1; 9 – 3; 9 – 5; 9 – 7; 9 – 8; 9 – 11; 9 – 12
10	Perdita permanente di habitat di specie (*)	- Si - No	
11	Frammentazione temporanea di habitat di specie	- Si - No	11 – 1; 11 – 3; 11 – 5; 11 – 7; 11 – 8; 11 – 9
12	Frammentazione permanente di habitat di specie	- Si - No	12 – 8; 12 – 9
13	Perdita di specie animali (*)	- Si - No	
14	Immissione di specie alloctone/invasive (*)	- Si - No	
15	Rarità regionale, nazionale, comunitaria dell'habitat o della specie interessata (*)	- Si - No	